



Determinazione n. 512 del 27/05/2020

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - D.LGS. 3 APRILE 2006, N° 152 - MISURE TEMPORANEE E URGENTI FINALIZZATE AL DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE RELATIVE A TALUNI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI E DALLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ADOTTATE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AMMINISTRATIVO - AMBIENTE - TRASPORTO PRIVATO
PACCHIAROTTI ANDREA**

VISTI

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, vale a dire fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto legge 2 marzo 2020, n° 9 «*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», abrogato dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (art. 1, comma 2), rispetto al quale restano tuttavia validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo;
- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - c.d. «*Decreto Cura Italia*» - recante «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;

Determinazione n. 512 del 27/05/2020

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – c.d. *“Decreto Liquidità”* - recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- i numerosi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) che dal 23 febbraio al 17 maggio 2020 si sono susseguiti dettando disposizioni attuative dei suddetti decreti legge al fine di fronteggiare, contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

VISTI ALTRESÌ:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*, il quale in particolare:
 - al Titolo IV della Parte III, nel dettare gli strumenti di tutela delle acque, stabilisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue e i relativi controlli;
 - al Titolo I della Parte Quinta, nel dettare norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera;
 - all'articolo 267 comma 1, stabilisce che il Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.
- la legge regionale delle Marche 25 maggio 1999, n° 12 *“Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico”* che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni per l'emissione in atmosfera di impianti già esistenti e di nuovi impianti e per le loro modificazioni e trasferimenti e i relativi provvedimenti conseguenti alle attività di rilevazione e controllo;
- l'art. 124 comma 7 del Dlgs 3 aprile 2006, n° 152 e l'art. 46 della legge regionale delle Marche 17 maggio 1999, n° 10 *“Riordino delle funzioni amministrative della Regione e*

degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico e attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento e organizzazione amministrativa”, disposizioni che conferiscono alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane e delle acque reflue industriali nei corpi idrici superficiali e nel suolo e i relativi provvedimenti conseguenti alle attività di rilevazione e controllo;

- l'art. 216 del D.Lgs 152/2006 il quale conferisce alle Province le funzioni amministrative concernenti l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in forma semplificata;
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (d'ora innanzi AUA), ed in particolare:
 - l'art. 2 , comma 1, lett.b) che definisce *“autorità competente: la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive ...”* ;
 - l'art. 3 comma 1 che stabilisce debba essere presentata istanza di AUA nel caso lo stabilimento sia assoggettato, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di competenza provinciale: [...]
 - a) *autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (relativi a scarichi di acque reflue industriali ed urbane su corpi idrici o su suolo);
[...]
 - c) *autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
 - d) *autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*
[...]
 - g) *comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”.*

CONSIDERATO

- che le funzioni esercitate dalla Provincia di Pesaro e Urbino ai fini dell'adozione di autorizzazioni ambientali sono a ogni effetto riconducibili ai compiti di tutela e valorizzazione dell'ambiente di cui

Determinazione n. 512 del 27/05/2020

all'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;

- che le richiamate funzioni sono altresì riconducibili a quelle in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche attribuite alle Province dall'articolo 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n° 265”*;

- che le AUA adottate dalla Provincia di Pesaro e Urbino contengono prescrizioni volte alla tutela dei beni giuridici ambientali curati dalla norma, tra le quali quelle attinenti all'obbligo, in capo ai gestori degli stabilimenti, di eseguire monitoraggi periodici finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti a mezzo dell'AUA, nonché quelle attinenti all'obbligo di inviare, con la periodicità fissata dall'AUA, rapporti di prova analitici o relazioni tecniche riepilogative come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Piano Gestione Solventi e la tabella riassuntiva dei dati del monitoraggio in continuo;

- che le prescrizioni di cui al punto precedente si caratterizzano per il fatto di comportare, di norma, la necessità da parte del gestore di avvalersi anche di consulenti e professionisti terzi di propria fiducia.

RITENUTO che le considerazioni sopra svolte con riferimento alle prescrizioni impartite a mezzo delle AUA possano essere fatte analogamente valere anche per quelle impartite a mezzo:

- dell'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera adottata, ai sensi dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, con determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, con deliberazione della Giunta provinciale 28 maggio 2010, n° 201, con deliberazione della Giunta provinciale 30 settembre 2011, n° 254, e con decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 20 dicembre 2016, n° 209;

- delle autorizzazioni alle emissioni di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 non ancora sostituite dall'AUA.

DATO ATTO che le misure - richiamate in premessa - emanate dal Governo per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 hanno prodotto, in particolare nei mesi di marzo e aprile e fino al 17 maggio 2020 (vedasi da ultimo il DPCM 26 aprile i cui effetti sono cessati il 17 maggio a cui ha fatto seguito il DPCM 17 maggio 2020 efficace fino al 14 giugno c.a.), palesi limitazioni, sia nello svolgimento delle attività produttive - avendo prescritto forti restrizioni, comportanti la sospensione, sull'intero territorio nazionale, di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle espressamente indicate nei medesimi provvedimenti governativi, e fatta salva la sola facoltà di proseguire le attività sospese se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile -, sia alla

circolazione di mezzi e persone, ciò comportando l'estrema difficoltà, quando non l'impossibilità, per tecnici e professionisti di effettuare, in adempimento delle prescrizioni a corredo degli atti autorizzatori rilasciati, le misure e i prelievi presso gli stabilimenti produttivi.

RITENUTO:

- che la Provincia di Pesaro e Urbino non possa esimersi dal prendere atto delle cause impediendo che, per l'osservanza delle richiamate misure governative, hanno reso e tuttora rendono particolarmente difficile, e in taluni casi verosimilmente impossibile, il rispetto di talune prescrizioni autorizzatorie da parte dei gestori degli stabilimenti produttivi muniti delle autorizzazioni in oggetto, e segnatamente delle prescrizioni per il cui soddisfacimento il gestore debba ricorrere all'ausilio di professionisti terzi;
- che, per quanto sopra, sia opportuno introdurre misure temporanee volte a differire taluni adempimenti, prescritti nelle AUA rilasciate da questa Amministrazione, e posti in capo ai gestori degli stabilimenti condizionati e limitati dalle misure imposte dal Governo per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- che le misure di che trattasi possano consistere nel mero differimento delle scadenze fissate dalle autorizzazioni per adempimenti come l'effettuazione di monitoraggi e la redazione e l'invio di relazioni tecniche;
- che a beneficio della chiarezza sia necessario rendere inequivocabilmente chiaro il perimetro temporale al quale riferirsi per l'individuazione delle scadenze da differire;
- che il termine iniziale del summenzionato periodo possa essere individuato nel 23 febbraio 2020, in analogia con la previsione dell'articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n°18 che determina tale data quale momento a decorrere dal quale (e fino al 17 maggio 2020) sono da considerare sospesi i procedimenti amministrativi pendenti o iniziati successivamente a tale data;
- che il termine finale del summenzionato periodo possa essere individuato nel 31 luglio 2020, termine di conclusione dello stato di emergenza, così fissato nella delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 e da ultimo confermato dall'art.14, commi 1 e 4 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- che il nuovo termine per gli adempimenti sopra descritti, e con scadenza prevista nel periodo tra il 23/02/2020 e il 31/07/2020 compresi, possa essere rimodulato al 31/10/2020, salva ulteriore proroga, per l'effettuazione dei campionamenti analitici, e al 31/12/2020, salva ulteriore proroga, per l'invio dei rapporti di prova, nei casi espressamente previsti dall'autorizzazione provinciale, e delle relazioni tecniche come il Piano Gestione Solventi e la tabella riassuntiva dei dati del monitoraggio in continuo.

VISTI

- la legge 7 aprile 2014, n° 56 *“Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;
- la legge regionale delle Marche 3 aprile 2015, n° 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*, e in particolare:
 - l’articolo 107 concernente *“Funzioni e le responsabilità della dirigenza”*;
 - l’articolo 147-bis, comma 1, concernente, nella fase preventiva di formazione dell’atto, il *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile”*;
- lo Statuto dell’Ente, e in particolare l’articolo 33 recante *“Funzioni e responsabilità dirigenziali”*;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n° 326 del 19/12/2013, e in particolare l’articolo 50 concernente le *“Funzioni e competenze dei dirigenti”*;
- la legge 7 agosto 1990, n° 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*.

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012, n. 213, espresso dal sottoscritto Dirigente.

DATO ATTO

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modifiche e integrazioni;
- che il sottoscritto non si trova, ai sensi dell’articolo 6-bis della L. 241/1990 e dell’articolo 7 del Codice di comportamento aziendale, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di adottare le misure temporanee di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo, con riferimento agli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 luglio dell'anno 2020 e prescritti nelle seguenti tipologie di atti autorizzatori di competenza di questa amministrazione provinciale:

a) nelle AUA;

b) nelle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera adottate ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006 non ancora sostituite dall'AUA;

c) nelle autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera adottate, ai sensi dell'articolo 272 del D.Lgs. 152/2006, con determinazione dirigenziale n° 453 del 10/05/2019, con deliberazione della Giunta provinciale 28 maggio 2010, n° 201, con deliberazione della Giunta provinciale 30 settembre 2011, n° 254, e con decreto del Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino 20 dicembre 2016, n° 209;

2. che i termini per l'effettuazione di campionamenti analitici e delle correlate analisi di laboratorio sui campioni prelevati **sono differiti al 31/10/2020**;

3. che i termini per l'invio dei rapporti di prova, nei casi espressamente previsti dall'autorizzazione, e delle relazioni tecniche quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il Piano di Gestione dei Solventi e la tabella riassuntiva dei dati del monitoraggio in continuo, **sono differiti al 31/12/2020**.

4. Di precisare:

a) che le misure temporanee di cui ai punti 2 e 3 si intendono immediatamente efficaci dalla data di adozione del presente atto e che, pertanto, non è necessaria, da parte dei gestori degli stabilimenti, alcuna richiesta espressa per beneficiare del differimento dei termini qui stabilito;

b) che resta fatta salva la facoltà dei gestori di rispettare comunque le periodicità e le scadenze fissate dall'autorizzazione di riferimento, ove ciò sia possibile;

c) che resta fermo l'obbligo dei gestori, nello svolgimento dell'attività produttiva, di mantenere e assicurare, senza alcun differimento, il rispetto di tutte le rimanenti prescrizioni tecniche impartite a mezzo dell'autorizzazione di riferimento, ivi incluse quelle concernenti il rispetto dei limiti, delle modalità di contenimento degli impatti sulle matrici ambientali, delle modalità di conduzione degli impianti e, nei casi esplicitamente disciplinati dalle autorizzazioni, delle modalità di monitoraggio in continuo delle emissioni;

e) che, in continuità con quanto esplicitato al punto precedente, resta fermo l'obbligo del gestore di comunicare con quindici giorni di preavviso la data di effettuazione dei campionamenti di messa a regime relativi alle emissioni;

Determinazione n. 512 del 27/05/2020

- f) che le misure del presente atto si applicano immediatamente e direttamente anche ai gestori che hanno precedentemente ricevuto positivo espresso riscontro da parte di questa Provincia rispetto alle richieste di proroga presentate di propria iniziativa;
- g) che per l'anno 2021 deve intendersi ripristinata, per ciascuna prescrizione interessata dal differimento di cui al presente atto, la tempistica originariamente stabilita dall'autorizzazione di riferimento;
- h) che le misure di differimento di cui al presente atto non riguardano le comunicazioni e gli adempimenti le cui scadenze siano inderogabili in quanto direttamente previsti da Regolamenti europei o da norme nazionali o regionali.

5. Di dare atto:

- che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente e nell'elenco dei provvedimenti adottati dai Dirigenti nella sezione "Provvedimenti" della pagina "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33;
- che si provvederà alla massima diffusione del presente provvedimento anche attraverso il sito WEB Istituzionale dell'Ente.

6. Di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199.

AP
1451Dire/20_01zz018

Il Dirigente
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - D.LGS. 3 APRILE 2006, N° 152 - MISURE TEMPORANEE E URGENTI FINALIZZATE AL DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE

RELATIVE A TALUNI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI E DALLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ADOTTATE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 817 / 2020

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 27/05/2020

Il Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____

--



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Registro per le Determinine N. 512 DEL 27/05/2020

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 - D.LGS. 3 APRILE 2006, N° 152 - MISURE TEMPORANEE E URGENTI FINALIZZATE AL DIFFERIMENTO DELLE SCADENZE RELATIVE A TALUNI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE AUTORIZZAZIONI UNICHE AMBIENTALI E DALLE AUTORIZZAZIONI ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ADOTTATE DALLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO.

Si certifica che l'atto in oggetto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione per 15 giorni interi e consecutivi.

Pesaro, li 27/05/2020

L'Addetto alla Pubblicazione
PACCHIAROTTI ANDREA
sottoscritto con firma digitale